



ACCORDO TRA UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE DELLA CITTA' DELL'AQUILA E L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELL'AQUILA

TRA

L'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città dell'Aquila, con sede e domicilio in L'Aquila, Via Avezzano - 67100, C.F. 93068580666, rappresentato dal Titolare, Ing. Raniero Fabrizi, nato a Roma il 21/08/1952, C.F. FBRRNR52M21H501B, domiciliato per la carica presso la sede soprindicata (di seguito nominata anche "USRA")

E

l'Università degli Studi di L'Aquila - Dipartimento di Ingegneria e Scienze dell'Informazione e Matematica, P.IVA 01021630668, in persona della Rettrice Pro-tempore Prof.ssa Paola Inverardi, nata all'Aquila il 03/11/1957, C.F. NVRPLA57S43A345F, domiciliato per la carica presso la sede dell'Università (di seguito nominata anche "Università")

PREMESSO CHE

- L'Università riconosce come proprio compito primario la ricerca scientifica e l'istruzione superiore, come previsto dallo Statuto
- L'USRA ha quale compito istituzionale, individuato dall'art. 67 ter della Legge 134/2012, di fornire l'assistenza tecnica alla ricostruzione pubblica e privata e di promuoverne la qualità

CONSIDERATO CHE

- L'Università ha approvato nel CdA del 03.06.2015, delibera n. 158/2015, la sottoscrizione con il Comune dell'Aquila e l'USRA di un Accordo Quadro avente come obiettivo di sviluppare, rafforzare e implementare la collaborazione e l'interazione tra il mondo della ricerca, della formazione universitaria, del governo del territorio in merito alle attività di ricostruzione, anche sotto il profilo culturale. Inoltre, l'Università, l'USRA e il Comune dell'Aquila hanno prolungato il suddetto accordo, per ulteriori due anni, mediante uno scambio epistolare come previsto dall'accordo stesso.
- L'Università e l'USRA hanno sottoscritto il Protocollo d'Intesa per l'attivazione del "Centro TER.R.A", centro di documentazione e di ricerca del terremoto e della ricostruzione aquilana, in data 29 settembre 2014
- Tale Protocollo d'Intesa ha come obiettivo la raccolta e la messa a disposizione della documentazione proveniente dal processo di ricostruzione al fine di sviluppare un sistema di condivisione dei dati che coinvolge le Istituzioni, gli Enti di ricerca, i cittadini ed altri soggetti coinvolti nella ricostruzione
- L'Università è dotata di un gruppo di ricerca coordinato dalla Prof.ssa Paola Inverardi, operante presso il Dipartimento di Ingegneria e Scienze dell'Informazione e Matematica, dotato delle professionalità e strutture idonee a realizzare le attività scientifiche e di ricerca meglio descritte all'art. 2 del presente Accordo;

PRESO ATTO CHE

- le parti hanno interesse a creare una cooperazione finalizzata a garantire l'adempimento di un servizio di ricerca e sviluppo relativo alla raccolta, all'archiviazione ed all'indicizzazione

dei dati presenti nelle banche dati relativi ai fabbricati colpiti dal terremoto, per poter poi rendere fruibili i risultati ai cittadini, alle istituzioni e agli Enti di ricerca;

- in conformità a quanto previsto dall'art. 5, comma 6, del D.Lgs 50/2016 sono presenti i requisiti previsti dai punti a, b, c;
- Il Consiglio di Amministrazione dell'Università dell'Aquila con delibera del 02/10/2018 ha approvato la partecipazione del Dipartimento di Ingegneria e Scienze dell'Informazione e Matematica al Progetto "BDE2018", di cui alla lettera di intenti richiamata nelle premesse;

**TANTO PREMESSO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

Art. 1

VALORE DELLE PREMESSE

Le Premesse fanno parte integrante ed essenziale del presente Accordo. Esse rappresentano e riproducono le motivazioni che hanno indotto le parti alla sua stesura.

Art. 2

OGGETTO DELL'ACCORDO

Nell'ambito e per le finalità di cui alle premesse, il progetto ha come obiettivo l'analisi e la modifica della banca dati del sisma prevedendo funzionalità e sistemi esperti che tengano conto delle modifiche del quadro normativo di riferimento per la concessione dei contributi post sisma 2009 e l'elaborazione di criteri per monitorare i processi di ricostruzione, le attività di controllo e la qualità degli interventi con particolare riferimento alla sicurezza sismica degli edifici ordinari e tutelati, la definizione di criteri per la valutazione dello stato di attuazione degli interventi, l'estrazione di dati utili al Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici per il monitoraggio dell'applicazione delle "Linee guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni". In particolare, l'Università, in collaborazione e sinergia con l'Ufficio Speciale di L'Aquila, svolgerà attività di analisi, ricerca ed eventuale realizzazione di sistemi esperti finalizzate alla modifica ed aggiornamento della banca dati del sisma ed al monitoraggio dei processi di ricostruzione, le attività di controllo e della qualità degli interventi di sicurezza sismica.

Art. 3

DURATA

3.1 Il presente Accordo ha decorrenza dalla data della sua sottoscrizione e resta valido fino all'approvazione della rendicontazione finale, vale a dire entro e non oltre il 01/10/2021 e rinnovabile per ulteriori 3 anni alle medesime condizioni previo accordo tra le parti.

3.2 Le attività previste dal presente Accordo devono svolgersi e concludersi secondo le indicazioni fornite dall'USRA in conformità alla tempistica necessaria al conseguimento degli obiettivi previsti.

Art. 4

COMITATO SCIENTIFICO

4.1 Il presente Accordo prevede l'istituzione del seguente comitato scientifico:

- Prof.ssa Paola Inverardi - Università degli Studi dell'Aquila
- Dott. Amleto Di Salle - Università degli Studi dell'Aquila
- Dott. Alessandro Celi - Università degli Studi dell'Aquila
- Ing. Raniero Fabrizi - USRA



- Ing. Carmenzo Miozzi – USRA

- Ing. Sergio Sulpizi – USRA

La responsabilità scientifica dell'esecuzione dell'attività sarà affidata alla Prof.ssa Paola Inverardi.

Art. 5

DIRITTI E OBBLIGHI DELLE PARTI

5.1 L'Università, nell'esecuzione delle attività, si impegna:

- a) ad osservare, per lo svolgimento delle attività oggetto del presente Accordo e della relativa rendicontazione, la vigente legislazione dell'Unione europea, nazionale e regionale;
- b) far svolgere l'attività dalla struttura del Dipartimento di Ingegneria e Scienze dell'Informazione e Matematica e dal personale Docente, Tecnico/Amministrativo presente all'interno della struttura, oppure, qualora lo si ritenga necessario, si potrà prevedere la possibilità di attivare contratti per ricercatore a tempo determinato. Il Dipartimento potrà avvalersi di personale esterno qualora lo ritenga necessario e utile ai fini del corretto svolgimento della stessa.

5.2 USRA si impegna a:

- a) fornire, tramite i propri uffici, le indicazioni operative idonee a garantire il coordinamento delle attività e un efficiente adempimento delle funzioni affidate all'Università;
- b) a consentire all'Università di utilizzare e pubblicizzare le attività scientifiche inerenti l'oggetto dell'Accordo nell'ambito degli spazi in cui saranno utilizzati gli allestimenti, nonché di utilizzarne gli output a scopo didattico e scientifico, come meglio specificato all'art. 9;
- c) corrispondere all'Università le somme indicate all'art. 7.

5.3 USRA effettua il monitoraggio dell'esecuzione del presente Accordo, dal punto di vista tecnico e finanziario, analizza la relazione intermedia e quella finale in tempo utile per provvedere alla liquidazione del saldo intermedio e finale.

5.4 USRA ha il diritto di poter effettuare, previa richiesta, incontri e/o sopralluoghi per verificare l'andamento della realizzazione delle attività, nel corso dello svolgimento delle stesse.

5.5 Ciascuna parte garantirà idonea copertura assicurativa nei confronti del proprio personale che, in virtù del presente Accordo, venga chiamato a frequentare le strutture dell'altra parte.

5.6 Il personale medesimo è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle strutture in cui si trova ad operare.

5.7 Qualora uno dei contraenti si faccia promotore di e/o partecipi ad esposizioni e congressi, convegni, seminari e simili manifestazioni, nel corso delle quali intenda esporre e far uso, sempre e soltanto a scopi scientifici, dei risultati del presente Accordo, sarà tenuto ad informare preventivamente l'altro contraente e comunque a citare l'Accordo nel cui ambito è stata svolta la ricerca.

Articolo 6

REFERENTI DELLE PARTI

6.1 Ai fini dell'attuazione del presente Accordo, il referente per USRA, è il Titolare dell'USRA, ing. Raniero Fabrizi (e-mail: raniero.fabrizi@usra.it); referente per l'Università è il Prof.ssa Paola Inverardi (e-mail: paola.inverardi@univaq.it).

Articolo 7

RIMBORSO SPESE

7.1 Per le attività svolte dall'Università, considerate le elevate spese che l'Università dovrà affrontare nello svolgimento delle attività del suddetto Accordo, viene accordato un parziale rimborso spese di complessivi euro 186.000,00 (euro centottantaseimila/00) al lordo di ogni ulteriore onere.

7.2 L'Università fornisce ad USRA una relazione sulle attività svolte ad ogni stato di avanzamento del progetto di ricerca, nonché la rendicontazione dei costi sostenuti nell'ambito delle attività previste dal presente Accordo.

7.3 Il rimborso sarà effettuato da USRA a favore dell'Università, in n. 4 *tranches*, da corrispondersi con le seguenti modalità:

- A. 20% all'atto della stipula;
- B. 25% a dimostrazione dei costi sostenuti e delle attività svolte con scadenza al 30/09/2019;
- C. 25% a dimostrazione dei costi sostenuti e delle attività svolte con scadenza al 30/09/2020;
- D. 30%, a saldo dietro presentazione di rendiconto della spesa complessiva e della relazione finale.

7.4 I pagamenti saranno effettuati con accredito bancario sul conto corrente dedicato, che l'Università provvederà a comunicare a USRA per iscritto successivamente alla stipula del presente Accordo.

7.5 La nota debito dovrà indicare perentoriamente i seguenti dati:

- Dati fiscali dell'Università;
- Oggetto dell'Accordo;
- CUP;
- Importo;
- codice IBAN del conto corrente dedicato.

7.6 La nota debito dovrà essere inviata a mezzo raccomandata a.r. ovvero consegnata a mano all'ufficio protocollo. E' ammessa, altresì, la trasmissione telematica della stessa, tramite posta certificata, al seguente indirizzo: usra@pec.it. Ogni diversa modalità di inoltro, non approvata da USRA, sarà considerata come mai avvenuta e la nota di debito non sarà sottoposta a registrazione con le modalità di legge.

Articolo 8

COSTI AMMISSIBILI

Sono ammissibili spese esclusivamente connesse all'attuazione del progetto. Per le spese ammissibili saranno utilizzati gli stessi criteri del programma di finanziamento per la ricerca e l'innovazione Horizon 2020. Per la determinazione dei costi ammissibili ci si è basati sul "Regolamento (ue) n. 1290/2013 del parlamento europeo e del consiglio dell'11 dicembre 2013" che regola il programma Horizon 2020. In particolare:

Costi ammissibili

- Regolamento (ue) n. 1290/201 (**allegato 1**): Articolo 27 - Costi di personale diretti ammissibili
- 1. Fatte salve le condizioni di cui all'articolo 26, i costi di personale diretti ammissibili sono limitati ai salari più i contributi sociali e altri costi inclusi nella retribuzione del personale assegnato all'azione, risultanti dal diritto nazionale e dal contratto di lavoro.*

Costi indiretti

- Regolamento (ue) n. 1290/201 (**allegato 1**): Articolo 29 - Costi indiretti
- 1. I costi indiretti ammissibili sono determinati applicando un tasso forfettario del 25% del totale dei costi diretti ammissibili, ad esclusione dei costi diretti ammissibili di subappalto e dei costi delle*

risorse messe a disposizione da terzi che non sono utilizzate nei locali del beneficiario, nonché del sostegno finanziario a terzi.

Come da suddetto articolo i costi indiretti non vanno rendicontati. Inoltre, i costi indiretti sono relativi a Costi generali relativi all'amministrazione e management, costi degli spazi di laboratorio o ufficio (affitto, utenze), costi di manutenzione, assicurazione e sicurezza costi per le infrastrutture, ecc.

Di seguito si indicano i costi del progetto suddiviso tra costi diretti ed indiretti e i relativi costi diretti del personale.

Figura professionale	Quantità	Totale
Prof. Ordinario	1	€ 12.000,00
Ricercatore a Tempo determinato	1	€ 75.000,00
Personale Tecnico Amministrativo	2	€ 61.800,00
Totale		€ 148.800,00

Importo Contributo	€ 186.000,00
Totale Costi diretti	€ 148.800,00
Totale Costi diretti	€ 148.800,00
Costi Indiretti (25%)	€ 37.200,00
Totale	€ 186.000,00

Art. 9

PROPRIETA' DEI RISULTATI

9.1 La proprietà dei risultati della ricerca sono dell'Università, dell'USRA e del Comune dell'Aquila.

9.2 Fermo restando il diritto di autore o di inventore, l'Università, l'USRA, il Comune dell'Aquila potranno utilizzare i risultati stessi per i propri fini scientifici, didattici e istituzionali.

Articolo 10

CLAUSOLA DI MANLEVA

10.1 USRA è sollevata da ogni responsabilità derivante da rapporti di lavoro, comunque connesse alla realizzazione e all'esercizio delle attività affidate.

10.2 Nessun ulteriore onere o responsabilità potrà essere posto a carico di USRA oltre il pagamento di quanto stabilito a fronte di attività effettivamente realizzate.

Articolo 11

RISOLUZIONE

11.1 Il presente Accordo si intenderà automaticamente risolto nel caso in cui la Università venga a trovarsi nell'impossibilità di effettuare le attività previste all'art. 2. In tale ipotesi, l'Università dovrà dare tempestiva comunicazione a USRA di detta impossibilità, a seguito della quale quest'ultima rimborserà all'Università le spese relative al lavoro svolto, sempre che quest'ultimo a giudizio di USRA abbia un'utilità tecnica apprezzabile relativamente al conseguimento degli obiettivi del progetto.

11.2 Il presente Accordo potrà essere immediatamente risolto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile, salvo il diritto al risarcimento dei danni, mediante semplice comunicazione scritta al verificarsi di una qualunque delle ipotesi di seguito elencate:



- qualora USRA non adempia agli obblighi indicati nell'art. 5 del presente Accordo;
- qualora l'Università non ottemperi agli obblighi espressamente indicati nell'art. 5 del presente Accordo ovvero non esegua in tutto o in parte le attività oggetto del presente Accordo.

Articolo 12

RECESSO

12.1 Con preavviso di 90 giorni, ciascuna delle Parti avrà facoltà di recedere dal presente Accordo, salvo il diritto dell'Università al rimborso delle spese relative al lavoro svolto.

Articolo 13

NORME GENERALI

13.1 Per quanto non espressamente previsto nel presente Accordo, si fa riferimento a quanto stabilito dalle norme legislative e regolamentari, nonché alle altre disposizioni vigenti in materia.

Articolo 14

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E CLAUSOLA DI RISERVATEZZA

14.1 L'Università si impegna a non portare a conoscenza di terzi informazioni, dati, documenti e notizie, riguardanti sia i dipendenti che USRA, di cui fosse venuto a conoscenza in forza del presente Accordo, senza formale autorizzazione di USRA e dei singoli dipendenti interessati, assicurando, in ogni caso, la riservatezza in ordine a tutti i dati di cui entrerà in possesso, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni.

14.2 Con la sottoscrizione del presente Accordo, l'Università si obbliga a non rivelare a terzi e a non usare in alcun modo, per motivi che non siano strettamente attinenti all'esecuzione dell'Accordo, le informazioni relative a procedimenti, e, in generale, alle attività oggetto del presente Accordo, che vengano messe a sua disposizione da parte di USRA e/o, di cui venisse comunque a conoscenza in occasione dell'esecuzione delle sue prestazioni o che fossero prodotti da esso stesso.

14.3 L'Università è responsabile nei confronti di USRA per l'esatta osservanza degli obblighi di cui al presente articolo da parte dei propri dipendenti e/o collaboratori anche occasionali.

14.4 L'Università assume in proprio ogni responsabilità per la mancata osservanza dei suddetti obblighi da parte dei dipendenti o collaboratori adibiti all'esecuzione del servizio medesimo.

Articolo 15

CODICI ETICI - D.LGS N. 231/2001

15.1 Le Parti si danno reciprocamente atto di aver preso visione e di conoscere i rispettivi Codici Etici, obbligandosi reciprocamente al loro rispetto ed al rispetto delle previsioni di cui al D.Lgs. n. 231/2001.

Articolo 16

REGISTRAZIONE

16.1 Il presente Accordo verrà registrato in caso d'uso. I relativi importi, necessari a procedere a detta registrazione saranno a carico della parte che con il proprio comportamento inadempiente l'avrà resa necessaria.

Letta, approvata e sottoscritta senza alcuna modifica

L'Aquila, 11/10/2018

USRA

Ing. Raniero Fabrizi

.....

Università degli Studi dell'Aquila

Rettrice Prof.ssa Paola Inverardi

.....